

PRESENTAZIONE EVENTO FORMATIVO
“ASSOCIAZIONE FORENSE BOLOGNA”

SEMINARIO DI RIFLESSIONE GIURIDICA
IN MATERIA DI DEONTOLOGIA FORENSE

“ESPERIENZE A CONFRONTO”

Organizzazione: Associazione Forense Bologna, Via Ugo Bassi n. 15
Bologna (segreteria organizzativa 051/234963; mail associazioneforensébologna@hotmail.it).

Luogo, data e orario di svolgimento dell'evento: Università di Bologna,
Facoltà di Giurisprudenza, Aula Grande, Via Zamboni n. 22;
Venerdì 14 dicembre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Evento formativo gratuito accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna nr. 4 crediti formativi.

Materie trattate: esperienze professionali di avvocati penalisti del foro
di Bologna a confronto. Analisi normativa dell'art. 53, art. 22 e art. 26
del CDF. Approvazione alla Camera della riforma forense, il cui testo è
stato trasmesso per la terza lettura e per la conclusione del suo iter
legislativo al Senato. Primi commenti.

Recente comunicazione del Presidente del Consiglio Nazionale
Forense Guido Alpa agli avvocati italiani.

Relazione introduttiva e mediazione: Avv. Matteo Murgo (Presidente dell'Associazione Forense Bologna).

Relatori (in ordine alfabetico):

- 1) Avv. Daniele Coliva, del foro di Bologna, Patrocinante in Cassazione ;**
- 2) Avv. Guido Magnisi, del foro di Bologna, Patrocinante in Cassazione;**
- 3) Avv. Francesco Maisano, del foro di Bologna, Patrocinante in Cassazione;**
- 4) Avv. Cesarina Mitaritonna, del foro di Bologna, Patrocinante in Cassazione;**
- 5) Avv. Alessandro Pellegrini, del foro di Bologna, Patrocinante in Cassazione;**

PRESENTAZIONE

Il 7 novembre, il Presidente del CNF, Guido Alpa, ha inviato a tutti gli avvocati una lettera in cui sono illustrate tutte le novità del testo sulla riforma forense approvato alla Camera dei Deputati la scorsa settimana. L'auspicio del Presidente è che "il Senato la licenzi il più presto possibile, considerando l'intervenuta approvazione plebiscitaria alla Camera, segno dell'alta considerazione che il Parlamento ha voluto rendere all'Avvocatura".

In attesa del testo definitivo penso di fare cosa gradita nel riportare alcune considerazioni di stringente attualità tratte dall'opera giovanile intitolata "TROPPI AVVOCATI!" dell'Illustre Pietro Calamandrei, risalente al 1921, che ci possono offrire un formidabile spunto di riflessione sul tema della crisi della professione legale e sui possibili rimedi proposti dall'autore.

La decadenza intellettuale e morale dell'avvocatura italiana sta in immediata connessione coll'eccessivo numero dei professionisti esercenti. "La Pletora che affligge le Curie italiane degenera fatalmente la nobile professione forense

in una forma di attività sociale parassitaria, da cui pullulano gli sposati e i bisognosi, talvolta perfino gli indegni”¹.

Le cause immediate dell'attuale decadenza dell'avvocatura italiana sono da ricercarsi, oltreché nel generale rilassamento della scuola media, nella eccessiva facilità colla quale i giovani usciti dalle scuole secondarie possono conseguire la laurea in giurisprudenza e quindi l'ammissione all'esercizio professionale: cioè in un difetto di serietà e di disciplina inerente prima all'ordinamento degli studi giuridici universitari e poi all'ordinamento del tirocinio professionale.

Per riportare negli studi giuridici universitari quella serietà e quella disciplina che oggi fanno difetto, occorre non solo diminuire il numero delle facoltà giuridiche e renderne più difficile l'accesso agli studenti, ma soprattutto riportare nelle aule il fervore dello studio col mettere in valore la funzione didattica degli insegnanti, coll'abolire l'attuale metodo di insegnamento cattedrale e di esami speciali, col prevedere a far cessare la tradizionale “cuccagna universitaria”, che nelle facoltà giuridiche ha avuto fin ora la sua sede favorita.

Per rendere serietà ed efficacia al tirocinio professionale, occorre studiare un ordinamento di esso il quale garantisca che l'attuale sistema di menzogne ufficialmente tollerate sia per sempre abbandonato; altrimenti, se non si riesce ad ottenere che il tirocinio forense sia prima di tutto una scuola di moralità professionale, è miglior partito l'abolirlo.

L'esame di ammissione all'avvocatura non deve essere rilasciato in mano ai Consigli dell'ordine, esaminatori sistematicamente indulgenti, ma deve essere trasformato in severo esame di Stato, idoneo ad escludere dall'avvocatura tutti gli incapaci, e congegnato in modo tale da riuscire, meglio che una esercitazione di memoria, una prova ponderata di attitudine professionale².

¹ Mortara, *Discorso* pronunciato il 24 novembre 1919 nella seduta inaugurale dei lavori della Commissione forense.

² Piero Calamandrei, *Troppi Avvocati*, raccolta Quaderni della Voce di Giuseppe Prezzolini, quaderno 46 serie quarta, Firenze 1921;

Dopo avere tratteggiato i passaggi fondamentali della riforma, nel corso del seminario saranno affrontate alcune disposizioni del vigente CDF, in materia di rapporti con i magistrati (art. 53), con i colleghi (art. 23) e con i praticanti (art. 26), sulla base delle esperienze professionali dei singoli Relatori a confronto.

In proposito, saranno oggetto di ponderata valutazione le considerazioni tratte dal libro, di carattere autobiografico, “VITA DI AVVOCATO” di Francesco Carnelutti, pubblicato dalla Eri nel 1961, in merito ai rapporti tra l’avvocato, il giudice e la parte.

Il peso della croce

Vita di avvocato vuol dire, prima di tutto, esperienza sempre più nutrita della fallibilità del giudizio. Invero l’avvocato è in una posizione più favorevole che il Giudice per raggiungere la verità o, almeno, per capire le difficoltà, e dovrei dire l’impossibilità di raggiungerla.

Purtroppo non solo tra le parti, anche tra il giudice e la parte la distanza è tale, che il dialogo è difficile da stabilire.

Ciò avviene, con maggiore frequenza e gravità, nel processo penale, a proposito del dialogo tra il giudice e il giudicando.

Anche tra di essi occorre una mediazione; anche qui c’è una frattura, attraverso la quale bisogna gettare un ponte.

Quando non è possibile mediare il dialogo tra le parti, deve essere mediato tra la parte e il giudice. Tale è ancora il compito dell’avvocato; ed è un compito ancora più duro: il cammino dalla parte alla parte è in pianura; dalla parte al giudice, invece, è in montagna. Voglio dire: le parti sono al medesimo livello, ma il giudice no: il giudice sta sopra, come, nella favola di Fedro, il lupo.

Nelle aule giudiziarie il giudice sta fisicamente in alto e la parte in basso.

E’ difficile, dico, che questa posizione fisica non si rifletta sul piano spirituale.

Nel processo penale, soprattutto, la parte è in basso, perché ha o si crede che abbia commesso un delitto; essa ha dunque la figura del disonesto mentre la

posizione del giudice non può non essere quella dell'onesto. Tale è il dislivello, che bisogna colmare affinché il dialogo possa essere utile al giudizio.

Solo uomini di eccezione, quando sono collocati sulla cattedra del giudice, sfuggono alla tentazione del fariseo, che guardava dall'alto in basso il pubblicano.

Tale è la sorte del giudicando, ancora prima di essere condannato.

La Costituzione ha un bel dire che l'imputato non deve essere considerato colpevole fino a che la condanna non sia diventata irrevocabile. Il vero è che l'imputazione è almeno il proemio di una condanna, nel senso che pone già l'uomo in una condizione di inferiorità. Tanto più oggi quando, con il dilagare delle notizie per via della stampa, l'imputato è condannato dal pubblico prima di essere condannato dal giudice.

Ormai l'imputato, per il solo fatto di essere imputato, deve risalire la corrente per liberarsi dall'imputazione. Il sospetto, che gli grava sulle spalle, è la sua croce: **una croce, che costui non può portare da solo**. L'ufficio del difensore, accanto a lui, è il medesimo, al quale si è prestato il Cireneo sulla via del Calvario.

Tutti e due, in realtà, hanno bisogno di aiuto: il giudice per comprendere, il Giudicando per essere compreso. Purtroppo quello dei due, che sta sopra, avverte assai meno dell'altro codesto bisogno. E' raro trovare un imputato, il quale non chieda aiuto; ma ancora più raro trovare un giudice, il quale non tanto lo chieda quanto lo gradisca. L'avvocato è un mediatore, del quale il giudicando non può fare a meno; ma i giudici, nove su dieci, lo trattano come un intruso. Il sospetto, che opprime l'imputato, pesa gravemente anche sul difensore; non perché abbia commesso il reato, ma perché voglia ingannare la giustizia. Ci sono, naturalmente, giudici e giudici come difensori e difensori; tuttavia, molto spesso, i giudici stanno in guardia contro l'avvocato quanto contro l'imputato. **In questo senso l'avvocato divide con l'imputato il peso della croce.**

E' questo, secondo la mia esperienza, l'aspetto più triste dell'avvocatura. L'avvocato è un interprete, del quale il giudice assai raramente si fida.

E' triste aver la coscienza di dire la verità ed essere sospettati di dire la bugia.

Quante volte sono stato oppresso da codesta tristezza! La conoscenza, che noi abbiamo del giudicando, è quasi sempre superiore a quella del giudice, perché a noi egli si apre e al giudice si chiude. Ma anche quella del giudice è, troppo spesso, per noi una porta chiusa. Come si fa ad agevolare il dialogo tra il giudice e il giudicando quando è già difficile il dialogo tra il giudice e il difensore?

Quante volte, mentre si apre per noi, nella stanzetta di un carcere, l'anima di un carcerato, vorremmo che il giudice fosse là, in luogo di noi o accanto a noi, ad ascoltare!

Noi viviamo così, tra due anime chiuse: quella di chi giudica e quella di chi deve essere giudicato; ed è più facile vincere la resistenza di questo che la diffidenza di quello. Non ignoro che quella resistenza, per lo più, è intesa come una precauzione; ciò non toglie che l'atmosfera di sospetto onde ci sentiamo avvolti sia, veramente, la nostra croce.

Distinti saluti

Bologna 13 novembre 2012

Il Presidente dell'Associazione Forense Bologna

Avv. Matteo Murgio